



Università degli Studi di Bari

In data 10.03.2003, presso il Rettorato dell'Università degli Studi di Bari, LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE

- CONSIDERATO che la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale hanno concordato, nella riunione del 26.2.2003, il testo relativo alla ipotesi di Accordo in materia di "Criteri per la ripartizione delle risorse per compensi per lavoro straordinario tra le varie strutture, anno 2003";
- CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella riunione del 3.3.2003, con verbale n. 428, non ha espresso rilievi sul testo in parola;
- CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 4.3.2003, ha deliberato di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla stipula della succitata ipotesi di accordo,

**STIPULANO
L'ALLEGATO ACCORDO IN MATERIA DI**

Criteri per la ripartizione delle risorse per compensi per lavoro straordinario tra le varie strutture, anno 2003

LE DELEGAZIONI TRATTANTI



Università degli Studi di Bari

Criteria per la ripartizione delle risorse per compensi per lavoro straordinario tra le varie strutture, anno 2003

Il lavoro straordinario non può costituire fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro. Può essere utilizzato solo per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili.

Le Parti concordano che le risorse stanziare per compensare le ore di lavoro straordinario siano ripartite per l'anno 2003 secondo i criteri di cui al contratto decentrato stralcio stipulato in data 3.4.2000 e le percentuali di seguito indicate:

- ✓ **70%** da suddividere per il numero complessivo delle unità di personale tecnico-amministrativo assegnate alle Strutture di cui si compone questa Università;
- ✓ **30%** da riservare alla remunerazione delle ulteriori prestazioni di lavoro straordinario per indifferibili esigenze di carattere generale dell'Amministrazione centrale e delle Strutture periferiche. A queste ultime sarà riservato il 20% della quota.

Costituisce, comunque, impegno delle Parti definire nuovi criteri di ripartizione delle risorse per il lavoro straordinario che consentano di migliorare, in particolare, la qualità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi istituzionali rivolti all'utenza studentesca.

Le ore di lavoro straordinario, preventivamente autorizzate dal Responsabile di struttura e prestate dal lavoratore, possono essere accantonate, qualora il dipendente ne faccia richiesta, in un conto ore individuale per essere fruite quale riposo compensativo. Tanto, nel rispetto delle norme contrattuali e delle esigenze organizzative del servizio. Le Parti concordano che, in via eccezionale, il termine previsto dal II comma dell'articolo 27 del CCNL, sia procrastinato al 31.12.2003.

Le Parti potranno incontrarsi al fine di valutare le condizioni che hanno reso necessario il ricorso al lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possano consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi e con l'adozione di tutte le tipologie di articolazione dell'orario di lavoro contrattualmente previste.

L'importo della spesa graverà sull'apposito Capitolo di bilancio dell'esercizio 2003.

